



**IL TRIBUNALE DI AREZZO  
SEZIONE PENALE  
UFFICIO G.I.P. – G.U.P.**

in persona del Giudice, Dr.ssa Giulia Soldini, quale giudice dell'esecuzione penale, vista l'istanza depositata in data 30.8.2024;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2024, **OSSERVA** quanto segue.

**A) Il procedimento di esecuzione e le richieste.**

Con precedente istanza del 28.6.2024, [redacted] per il tramite del proprio Difensore di fiducia, Avv. Niki Rappuoli del Foro di Arezzo, chiedeva:

1. la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento di esecuzione di confisca adottato dal Pubblico Ministero in data 27.5.2024 e notificato in data 14.6.2024 – errore relativo all'indicazione dell'importo della confisca residua, da considerarsi pari ad € [redacted] anziché ad € [redacted] (come erroneamente scritto);
2. l'autorizzazione alla sostituzione del bene attualmente in confisca (l'immobile ad uso civile, [redacted], con l'equivalente monetario di € [redacted] – pari al valore di stima risultante dagli atti dell'amministrazione giudiziaria aperta in corso di sequestro preventivo.

A tal fine, il Difensore rappresentava che l'importo equivalente sarebbe stato versato nelle casse dello Stato, previa messa a disposizione della somma da parte dell'istituto di credito Banca [redacted] a condizione che l'immobile in questione fosse contestualmente trasferito nel patrimonio di [redacted] – società riconducibile a [redacted] (figlio del richiedente).

Per la realizzazione di siffatta operazione, la Difesa chiedeva l'autorizzazione di questo Giudice dell'esecuzione, apponendo le condizioni di cui all'istanza (dalla lettera a alla lettera d).

All'udienza del 18.7.2024, il P.m. depositava una memoria con la quale esprimeva parere negativo, affermando che la pretesa di sostituzione fosse avanzata non da [redacted] bensì dalla società del figlio – che non poteva neppure qualificarsi come terzo interessato.

Oltre a questo, fermo il valore indicato dalla perizia di stima, l'importo da confiscare – e sul quale si è formato il giudicato – è più alto rispetto a quello eventualmente oggetto di mutuo concesso dall'istituto di credito; con la conseguenza che, anche qualora questo Giudice autorizzasse la sostituzione, la Pubblica Accusa si vedrebbe costretta a confiscare il medesimo bene per una quota

di valore inferiore (pari al residuo), con successiva liquidazione e restituzione dell'eccedenza al legittimo proprietario. Concludeva, perciò, affermando che la sostituzione potesse avvenire, ma solo a condizione che fosse messa a disposizione l'intera somma da confiscare.

Il Difensore, in udienza, replicava precisando che l'immobile in questione apparteneva alla [redacted] - società in precedenza in amministrazione giudiziaria e della quale erano state interamente restituite le quote. Il vincolo era mantenuto sull'immobile - poi consolidatosi in confisca definitiva - perché, in sede di interrogatorio, [redacted] affermava che la [redacted] fosse una società di comodo, costituita al solo fine di acquistare l'immobile - poi definitivamente nella disponibilità del richiedente per il tramite della sua società inglese (questa solo formalmente amministrata dalla moglie [redacted]).

In pratica, acclarata la disponibilità del bene in via esclusiva in favore di [redacted], lo stesso era stato confiscato per equivalente in forza della condanna ricevuta quale persona fisica (non essendo contestati reati ai sensi della D. L.vo 231/2001).

Il Difensore sosteneva che se il concetto di possesso penalmente rilevante valeva per il momento dell'apprensione del bene e, quindi, dello spoglio in danno dell'indagato \ imputato \ condannato, altrettanto doveva essere quanto alla restituzione.

Pertanto, nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto di non restituire (in sostituzione) il bene immobile alla [redacted], il Difensore insisteva (in subordine) affinché lo stesso fosse rimesso nella disponibilità di [redacted] o, in ulteriore subordine, direttamente di [redacted].

Con provvedimento del 3.8.2024, questo Giudice:

- dichiarava non doversi procedere in merito alla richiesta di correzione dell'errore materiale;
- respingeva la richiesta di sostituzione

(sul punto si rimanda alla lettura del provvedimento datato 3.8.2024, da considerare parte integrante della presente ordinanza).

Con ricorso del 30.8.2024 (poi trasmesso dalla Corte di Cassazione a questo Ufficio, a seguito della riqualficazione in opposizione), il Difensore contestava il contenuto dell'ordinanza emessa da questo Giudice, affermando che:

- l'unico elemento rilevante fosse il valore economico del bene (così come assegnato dal perito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria) e non il profitto complessivo derivante dal delitto - quello che lo Stato deve ancora incamerare a seguito della definitività della confisca;

- tale conclusione sarebbe avallata dalla considerazione che il bene in questione - oggetto di confisca per equivalente - non può e non deve esercitare una funzione di garanzia del debito, ma essendo l'oggetto stesso della confisca, come tale, è destinato alla funzione solutoria.

All'udienza del 26.11.2024, il Difensore aggiungeva che il potere del Giudice nel disporre la sostituzione del bene doveva essere ricondotto ad attività meramente esecutiva della confisca, senza alcuna connotazione di tipo amministrativo.

In pratica, non mutando il debito erariale, doveva essere preso in considerazione solo il valore del bene e non quello del profitto illecito. Di conseguenza, doveva essere autorizzata la sostituzione, indipendentemente dalle caratteristiche dell'offerta e dalla modalità con la quale la sostituzione bene / denaro sarebbe stata eseguita.

\*\*\*\*\*

**B) La sentenza passata in giudicato e l'esecuzione della confisca.**

Con sentenza n. [redacted] - passata in giudicato il 25.11.2021 - il G.U.P. applicava ex art. 444 c.p.p. ad [redacted] la pena finale di [redacted] e disponeva, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 12 bis D. L.vo 74/2000, la confisca diretta di € [redacted] - pari al profitto residuo del reato - o per equivalente sui beni di cui egli avesse la disponibilità fino al raggiungimento di suddetto importo. Contestualmente, il G.U.P. disponeva la sospensione dell'efficacia della misura, alla luce dell'accordo raggiunto tra il condannato e l'Agenzia delle Entrate.

Si legge in sentenza, infatti, che il profitto derivante dai reati per i quali vi è stata condanna e che era oggetto di conciliazione con l'Agenzia stessa, ammontava ad € [redacted].

Di questi, € [redacted] erano già stati liquidati a titolo di prima rata, con un residuo di € [redacted] ancora da versare.

A tale importo dovevano sottrarsi anche le somme di denaro già oggetto di sequestro ed acquisite al FUG per effetto del passaggio in giudicato della sentenza (- € [redacted] - € [redacted] - € [redacted]). Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 27.5.2024, il Pubblico Ministero era messo a conoscenza del fatto che, al di là della prima maxi-rata, [redacted] non aveva onorato gli altri versamenti, con conseguente iscrizione a ruolo della cartella e decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Di conseguenza, la Pubblica Accusa dichiarava operativa la confisca di cui alla sentenza n. [redacted] - passata in giudicato il [redacted] - che era eseguita su [redacted]; per il valore ascritto all'immobile con la perizia sopra citata, pari ad € [redacted].

Al netto delle sottrazioni, dunque, la somma residua che ancora deve essere confiscata è pari ad €

**C) Natura del potere di sostituzione del Giudice dell'esecuzione.**

Prima di giungere alle conclusioni, occorre precisare il ragionamento effettuato da questo Giudice e, in parte, contenuto nella precedente ordinanza del [redacted].

In primo luogo, si chiarisce che l'osservazione della Difesa in merito alla funzione solutoria del bene (e non di garanzia del credito) è pienamente condivisibile.

La pretesa dello Stato, attuata mediante la confisca per equivalente, non determina la nascita di un diritto di credito in favore dello Stato stesso, bensì il diritto di proprietà e costituisce realizzazione di un fine pubblico quale quello della neutralizzazione del profitto illecito, perché generato dal reato.

E, infatti, il precedente provvedimento non si fondava in alcun modo su un'asserita funzione di garanzia del bene rispetto alla pretesa statale, bensì sulla natura particolare del potere di sostituzione riconosciuto al Giudice con l'incidente di esecuzione.

Ebbene, a parere di chi scrive, l'art. 676 c.p.p. – che disciplina il caso di specie – consente l'adozione di provvedimenti che, per il loro contenuto particolare, possono rappresentare l'esito di esercizio di un potere a varie connotazioni.

A titolo esemplificativo: qualora il Giudice dell'esecuzione sia chiamato a valutare la sussistenza del diritto di proprietà sul bene confiscato in capo ad un terzo estraneo, certamente esercita un potere riconducibile alla funzione giurisdizionale (intesa come attività che mira alla garanzia ed alla conservazione del diritto, dirimendo controversie singole ed applicando la legge, attraverso pronunce stabili e definitive che tutelano situazioni giuridiche soggettive).

Ma può giungersi alla stessa conclusione, in merito all'esercizio del potere di sostituzione del bene con una somma di denaro? A parere di chi scrive, la risposta non può che essere negativa.

Infatti, con la confisca si determina la nascita di un nuovo diritto in capo allo Stato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza. In questi casi, il diritto di proprietà sorge a titolo originario nel patrimonio statale ed è indipendente dal diritto del precedente proprietario.

La confisca definitiva, quindi, si connota come irrevocabile (atteso che l'art. 207 c.p. è richiamato in via esclusiva per la cauzione di buona condotta) e ad effetti istantanei.

Da qui, se ne può dedurre la trasformazione del bene oggetto di ablazione definitiva in proprietà pubblica ex art. 42 comma 1 Cost. e, allo stato degli atti, inquadrabile tra i beni patrimoniali disponibili – vale a dire pubblici, ma assoggettati al regime ordinario della proprietà privata.

Ed anche per lo Stato, vale la definizione di diritto di proprietà così come declinata dal nostro Codice Civile, vale a dire il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, ferme specifiche disposizioni di legge.

E, nel caso di specie, le modalità di disposizione e godimento del bene (pubblico, patrimoniale disponibile) sono più o meno tipizzate a seconda della tipologia di confisca.

Come noto, il nostro attuale ordinamento conosce principalmente tre tipologie di confisca: quella diretta (ex art. 240 c.p., sia essa obbligatoria o facoltativa), per equivalente (rimessa a specifiche disposizioni di legge e, per quanto qui interessa, ex art. 12 bis, D. L.vo 74/2000) e quella per sproporzione (ex art. 240 bis c.p., che qui non rileva).

Nella confisca diretta, la ratio dell'apposizione del vincolo risiede nel nesso di pertinenzialità intercorrente tra il bene ed il reato (per il quale vi è stata condanna), con il conseguente spossessamento del condannato ed acquisizione della proprietà in capo allo Stato.

Da qui la finalità: neutralizzare l'intrinseca pericolosità della *res*.

Per quanto concerne la confisca diretta definitiva, le specifiche disposizioni di legge che regolano (e vincolano) il potere dispositivo sono da rinvenire nell'art. 86 disp. att. c.p.p.: o la vendita o la distruzione di ciò che è così inscindibilmente legato alla commissione di un delitto e che, per tale ragione, ne condivide la natura illecita.

Il margine di apprezzamento del Giudice è minimo: dispone la distruzione se la vendita è inopportuna – ad esempio, anti-economica (art. 86 ult. co. disp. att. c.p.p.).

Su presupposti decisamente diversi, si fonda la confisca per equivalente che – a differenza di quella diretta – non si basa sul nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato per il quale vi è stata condanna. Anzi, il presupposto logico e giuridico è costituito dalla mancata individuazione ed apprensione dei beni che, fisicamente, costituiscono il prezzo o il profitto del reato preso in considerazione.

E', dunque, sufficiente la disponibilità – da intendersi come esercizio di poteri di fatto - di un bene di equivalente valore in capo al reo.

Da qui la differente finalità: neutralizzare, mediante un'equivalenza di valore, i vantaggi economici che il reo abbia ottenuto dall'attività criminosa e che non sia stato possibile acquisire in via diretta. In pratica, "*una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti*" (Cassazione S.U. n. 41936 del 20.10.2005).

Dunque, ragionando nel perimetro dei principi così enucleati, l'assenza di nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato nella confisca per equivalente, sembra avallare l'idea di una sostanziale

indifferenza rispetto alla tipologia di bene acquisito – purché vi sia piena sovrapposibilità in termini di valore economico tra questo e il vantaggio derivante dal reato stesso.

Indifferenza che invece non si ravvisa nella confisca diretta, proprio in ragione della sussistenza del collegamento tra delitto e bene confiscato, che ne determina la pericolosità.

Se, dunque, si può affermare l'indifferenza rispetto alla natura del bene confiscato per equivalente – avendo rilievo solo il suo valore economico - si ritiene di poter anche sostenere che, nel caso di proprietà acquisita a seguito di confisca per equivalente irrevocabile, lo Stato abbia un potere di godimento e disposizione della cosa maggiore rispetto alle opzioni di cui all'art. 86 disp. att. c.p.p. Ciò risulta ancor più vero se si considera che tale ultima disposizione è richiamata proprio nell'ambito dell'art. 240 c.p. e non nelle norme relative alle varie ipotesi di confisca per equivalente.

Ecco che allora, alle canoniche vendita o distruzione del bene confiscato, si affianca quello di sostituzione (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità) – consentendo al Giudice dell'esecuzione un margine di manovra più ampio.

Questo però non è esercizio di una funzione giurisdizionale, poiché non vi sono posizioni giuridiche soggettive da tutelare, ma si tratta di scegliere quale sia la miglior via per la realizzazione dell'interesse dello Stato proprietario<sup>1</sup>.

Si tratta di attività amministrativa.

E tale opzione rispetta il principio di legalità (art. 97 Cost.) e di tipicità dei provvedimenti, dal momento che il Giudice, nel suo intervento, è vincolato a presupposti predeterminati per legge:

1. condanna per reati che consentano l'applicazione della confisca per equivalente;
2. passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale è disposta la confisca per equivalente;
3. individuazione di beni che siano nell'esclusiva disponibilità del condannato e per un valore pari a quello del profitto illecito.

---

<sup>1</sup> In questo senso le pronunce della Corte di Cassazione. (Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 37660 del 12.9.2019: che applicava tale principio per negare la sostituzione del denaro in sequestro con un immobile di equivalente valore). E infatti: *“l'ablazione del denaro in luogo di una quota di immobili, se da una parte riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio immobile con evidenti vantaggi ed ulteriore tutela e garanzia della sua proprietà, dall'altra assicura allo Stato l'apprensione immediata ed integrale – e non mediata da alcuna procedura – del valore residuo da recuperare”* (Cassazione Penale, Sez. III, n. 32744 del 4.5.2022).

Tipizzati i presupposti e tipizzato anche il fine pubblico: la neutralizzazione del profitto proveniente dal reato. Tipizzato anche il quantum: il valore economico del bene riferito al valore del profitto illecito.

Abbiamo però detto che, nel caso di confisca per equivalente, il contenuto del provvedimento non è rigidamente vincolato dalla legge (o vendita o distruzione), ma consente la sostituzione bene \ denaro - così come elaborata dalla giurisprudenza.

Vi è quindi uno spazio di potere, in capo al Giudice, che non può che atteggiarsi in termini di discrezionalità amministrativa, vale a dire un margine di apprezzamento rispetto ai confini fissati dalla legge e dai criteri di buona amministrazione.

Nel perimetro della discrezionalità amministrativa, il Giudice – nella valutazione sull'*an* e sul *quomodo* della sostituzione - deve attenersi:

- al principio di ragionevolezza, da intendersi come corrispondenza dell'azione al fine pubblico e come equilibrio tra il mezzo rispetto al fine;
- al principio del buon andamento, declinato in termini di economicità (ottimizzazione dei risultati);
- al principio di proporzionalità, che vieta la compressione della sfera giuridica privata in maniera sproporzionata rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo cui l'azione stessa è preordinata;
- al principio di precauzione, che consente valutazioni prudenziali ogni qualvolta si prospetti il rischio di una lesione ad un interesse tutelato – pubblico o privato – ancorché manchi la certezza in merito al prodursi di un effettivo pregiudizio.

Facendo applicazione di queste coordinate deve essere risolto l'odierno incidente di esecuzione, non riducendosi il lavoro del Giudice a quello di mero contabile, incaricato di verificare la corrispondenza tra il valore assegnato al bene e la somma offerta.

Nell'ottica di realizzare il fine pubblico – vale a dire la neutralizzazione del profitto illecito – viene di sicuro in rilievo sia l'importo ancora dovuto allo Stato, sia la valutazione di opportunità e congruenza dell'offerta di sostituzione.

Infatti: *“le disposizioni sulla confisca, di fatto, rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che si muovano nell'ambito dell'autonomia negoziale”* (Cassazione Penale, Sez. III, Sent. N. 15308 del 19-05-2020; conforme: Cassazione Penale, Sez. 1, n. 46559 del 15.9.2016, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di confisca, il giudice dell'esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al

condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso; la motivazione della sentenza precisa che, in tal modo, nella specie si sarebbe dato luogo ad una non consentita confisca per equivalente in sostituzione di quella diretta, del prodotto o profitto del reato).

Le pronunce sopra riportate confermano le conclusioni raggiunte circa la natura ed i vincoli del potere sostitutivo riconosciuto al Giudice dell'esecuzione: pur in presenza di un'offerta certamente vantaggiosa (la possibilità di incamerare immediatamente il denaro oggetto di pattuizioni negoziali private), la Corte di Cassazione afferma la necessaria prevalenza del rispetto delle norme che regolano un istituto a forte connotazione pubblicistica.

\*\*\*\*\*

## **D) Conclusioni.**

### **D.1) La fattibilità in astratto.**

Nel caso di specie – e ragionando solo in astratto – sicuramente la sostituzione del bene immobile confiscato con il denaro deve ritenersi vantaggioso per lo Stato, poiché determinerebbe la permuta di un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (perché l'immobile dovrebbe essere messo in vendita), con un bene di immediata escussione quale è il denaro.

Oltre a questo, per quanto rileva nel caso concreto, il vincolo apposto su costituisce esecuzione di confisca per equivalente e, laddove fosse sostituita con il denaro, si trasformerebbe in confisca diretta del profitto – posto che nella sentenza passata in giudicato si specificava che tale vincolo era disposto solo per i reati di natura fiscale (pag. 33 della sentenza n.

Tale operazione si reputa consentita sulla base di quanto statuito da Cassazione Penale, Sez. III, n. 15308 del 18.5.2020, che applicava tale principio per negare la sostituzione del denaro offerto da un terzo estraneo al procedimento con il bene confiscato al condannato. Ciò avrebbe determinato, infatti, il passaggio da una confisca diretta ad una per equivalente, non prevista per quel titolo di reato e nei confronti di beni di cui il condannato non aveva disponibilità.

Nel caso che qui occupa, l'art. 12 bis D. L.vo 74/2000 contempla sia la confisca diretta del profitto, che quella per equivalente; dunque, non si realizzerebbe alcuna violazione di legge e, anzi, si rispetterebbe il carattere di residualità del vincolo per equivalente rispetto alla possibilità di apprensione diretta.

Sulla base di tali principi, in termini di valutazione astratta, si reputa che l'eventuale sostituzione del bene immobile confiscato con una somma di denaro di importo equivalente, tuteli maggiormente l'interesse statale, non sia in contrasto con i principi fondamentali, né determini

alcuna violazione di legge e rappresenti una buona modalità di esercizio di quel potere di disposizione della cosa che connota il diritto di proprietà.

\*\*\*\*\*

**D.2) La compatibilità in concreto tra i principi affermati al paragrafo che precede e la sostituzione secondo le modalità prospettate nell'incidente di esecuzione.**

La Difesa avanzava istanza di sostituzione e restituzione – all'esito del contraddittorio in udienza – indicando tre differenti beneficiari, in caso di accoglimento: in via principale, l' [redacted]; in subordine, la [redacted]; in ulteriore subordine, [redacted].

Le tre opzioni – e, quindi, la loro fattibilità concreta – devono essere trattate distintamente.

**D.2.1) Restituzione alla società "[redacted]"**

Come emerge dalla lettura degli atti, la confisca di [redacted] era successiva al passaggio in giudicato della sentenza, alla restituzione delle quote sociali – sino a quel momento detenute dall'amministratore giudiziario – ed alla mancata corresponsione delle rate concordate con l'Agenzia delle Entrate da parte del condannato.

La confisca per equivalente era eseguita sull'immobile sul presupposto che lo stesso fosse nella disponibilità diretta di [redacted] e che dunque la società fosse "di comodo", creata all'esclusivo scopo di acquistare il [redacted].

Restituire oggi l'immobile alla [redacted], significherebbe riconoscerle personalità giuridica autonoma, negare gli esiti investigativi ed adottare un provvedimento contrastante con il giudicato.

Con conseguenze nefaste, poiché significherebbe dichiarare l'apposizione del vincolo per equivalente nei confronti di un soggetto giuridico che non prendeva parte al procedimento penale, vista l'assenza di contestazioni ai sensi del D. L.vo 231/2001, e quindi affermare l'illegalità di simile confisca (attesa la natura eminentemente sanzionatoria, la stessa può essere disposta o solo contro la persona fisica autore del reato o contro la persona giuridica che abbia partecipato al giudizio).

Invece, come risulta dagli atti, la [redacted] era uno schermo - utile solo all'acquisto dell'immobile - dietro la quale si celava [redacted].

La richiesta di restituzione alla società [redacted] avanzata dal Difensore in udienza deve quindi dichiararsi inammissibile, poiché formulata in assenza delle condizioni di legge.

**D.2.2)**

[redacted] avanzava la richiesta, facendo valere un proprio interesse: la realizzazione di un'operazione immobiliare con l'istituto di credito indicato, che gli consentisse di

rientrare nel possesso dell'immobile – per il tramite della società del figlio (che lo destinerà ad uso civile o commerciale).

Devono ribadirsi le criticità già evidenziate nella precedente ordinanza.

In primo luogo, l'esistenza di un simile accordo con l'istituto di credito si fonda esclusivamente sulla dichiarazione scritta di [redacted]. Non vi è alcuna forma di adesione da parte di [redacted]. E in parte, questo non stupisce.

Verosimilmente, tra la banca e [redacted] dovrà essere stipulato un mutuo ipotecario.

Considerate le osservazioni del P.m. in punto di insufficienza della somma offerta rispetto al quantum che deve essere confiscato - e quindi di obbligatoria successiva aggressione del medesimo bene per l'importo residuo - è chiaro che la Banca si troverebbe a vantare una garanzia sull'immobile che avrebbe una trascrizione successiva a quella della confisca – con inevitabile pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.

Non altrettanto può dirsi per [redacted] che acquisterebbe, con la somma concessa a mutuo, l'immobile dallo Stato.

Questo Giudice reputa che la richiesta avanzata potrebbe essere accolta solo in presenza di due condizioni alternative:

- a) o la sostituzione dell'immobile con una somma di denaro pari all'intero importo che deve essere confiscato, con l'apposizione delle condizioni di cui alle lettere da a) alla lettera d) come formulate dalla Difesa;
- b) o con la prospettazione della medesima offerta, ma corredata dall'adesione dell'istituto di credito, attestante la consapevolezza relativa al mantenimento del vincolo sul bene immobile per l'importo residuo di € [redacted], vantato dallo Stato sulla base di un titolo trascritto anteriormente.

Sulla base dei soli documenti allegati, la richiesta di sostituzione deve essere rigettata perché non adeguatamente provata e garantita.

Oltre a questo, si ribadisce che la disciplina in materia di confisca è impermeabile alle determinazioni raggiunte dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Ciò che rileva è l'attuazione della pretesa statale, a fronte della commissione di delitti, secondo modalità compatibili con la legge.

### D.2.3) La restituzione ad [redacted]

Anche questa terza ipotesi, in astratto, sarebbe percorribile. In concreto, però, presenta i medesimi limiti dell'immediata sostituzione e restituzione ad [redacted].

Si ribadisce, l'istanza potrebbe essere accolta solo alle due condizioni alternative sopra indicate.

Ne consegue che, eventualmente, [redacted] potrà essere restituito direttamente ad [redacted] – che ne aveva la esclusiva disponibilità – previa offerta da parte di quest'ultimo di congrua somma (di provenienza lecita).

Nel caso di specie, manca qualsivoglia documentazione, ma si ricorda che tale opzione era prospettata dal Difensore in udienza in risposta alle osservazioni del P.m.

Si giunge a queste conclusioni proprio in applicazione dei principi sopra enunciati.

Quello di proporzionalità – come sopra declinato – consentirebbe, in astratto, la sostituzione alle condizioni indicate.

Il principio di buon andamento ed economicità sconsiglia, invece, di autorizzare la sostituzione dal momento che il vincolo resterebbe per un valore inferiore – pari al residuo che ancora lo Stato deve riscuotere – così aggravando ulteriormente la procedura di vendita dell'immobile (laddove si dovesse procedere in tal senso), posto che avrebbe ad oggetto solo una quota di proprietà.

Il principio di precauzione impone a questo Giudice di considerare la potenziale lesione al ceto creditorio dell'istituto di credito. Del resto, la tutela dei diritti creditorii è funzionale a garantire l'efficienza del sistema economico, in modo da renderlo più competitivo e sicuro.

Per non parlare dell'aggravio di procedure e costi che comporterebbe per lo Stato che deve ancora incamerare il profitto residuo.

#### P.Q.M.

**DICHIARA INAMMISSIBILE** la richiesta di restituzione dell'immobile alla società [redacted], perché formulata in assenza delle condizioni di legge.

**RIGETTA** l'istanza di sostituzione dell'immobile con la somma di denaro e, di conseguenza, quella di assegnazione dell'immobile, in via principale, ad [redacted] e, in via subordinata, ad [redacted]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Arezzo, 3.2.2025

Il G. E.  
Dott.ssa *Giulia Soldini*

Depositato in Cancelleria il 3.02.2025

IL FUNZIONARIO L.P.P.  
Dott.ssa *P. GIOMANNETTI*